

## **Comune di Cuneo**

Provincia di Cuneo

**Affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore economico del servizio triennale fornitura, montaggio/smontaggio e movimentazione di materiale per l'allestimento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel territorio comunale [CIG 9189548EE5]**

### **VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA**

**18 maggio 2022**

L'anno **duemila ventidue**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **11:00** si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice della gara avente per oggetto: «Affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore economico del servizio triennale fornitura, montaggio/smontaggio e movimentazione di materiale per l'allestimento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel territorio comunale [CIG 9189548EE5]», nominata con determinazione dirigenziale n. 837 del 16 maggio 2022 e così composta:

- Rinaldi Giorgio [Presidente]
- Bo Bruno [Commissario]
- Rossi Monica [Commissario]

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, socio educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell'articolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta.

La commissione prende atto che:

— la data di questa seduta è stata comunicata all'impresa partecipante mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla piattaforma

Sintel e-Procurement;

— con verbale in data 9 maggio 2022, il seggio di gara costituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del vigente «*Regolamento per la disciplina dei contratti*», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa del concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente operatore economico:

1. Copro s.r.l. – 11014 Etroubles [AO] – codice fiscale 01010160073;

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*», l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Il presidente, come previsto dall'articolo «Criterio di aggiudicazione» e dall'articolo «Apertura della Busta B – valutazione delle offerte economiche» del disciplinare di gara, informa che:

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia;
2. l'accordo quadro verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 e 36, comma 9-bis, del Codice.

Il presidente procede quindi all'apertura della busta virtuale contenente

l'offerta economica dell'impresa in gara, accerta prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla gara odierna, l'indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione dell'offerta da parte del concorrente.

Il presidente legge infine ad alta voce l'importo complessivo e il ribasso percentuale offerto dal concorrente, quale risulta dall'offerta depositata agli atti del Comune.

La commissione constata che l'offerta dell'impresa «Copro s.r.l.» con sede in Etroubles [AO], Rue Du Bordonnet, CAP 11014, [codice fiscale e partita Iva 01010160073] è la più vantaggiosa, con un ribasso percentuale offerto dell'11,00% [undici virgola zero per cento] sui prezzi di cui all'«Allegato A» al Capitolato speciale e propone l'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto alla predetta impresa come di seguito meglio specificato:

- importo triennale massimo al netto del ribasso di gara: € 160.200,00;
- oneri per la sicurezza: € 1.500,00;
- importo triennale massimo della proposta di aggiudicazione: € 161.700,00.

La stazione appaltante precisa che:

— l'accordo quadro ha valore esclusivamente come atto di individuazione del soggetto affidatario del servizio in oggetto senza obblighi di esclusiva in capo al Comune;

— l'accordo quadro per propria natura non fa sorgere in capo all'Amministrazione una obbligazione passiva giuridicamente perfezionata con obbligo dell'impegno di spesa;

— le stipule dei conseguenti contratti verranno disposte con specifici

appositi atti fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 161.700,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA in misura di legge;

— l'accordo ha durata massima di anni 3 (tre) più eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

— all'impegno della spesa si provvede, previa verifica della copertura finanziaria, all'atto dei singoli affidamenti di esecuzione del servizio.

Il presidente dà infine atto che il dirigente Responsabile del Servizio Sport effettuerà con proprio provvedimento l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa aggiudicataria.

Alle ore **11:15** la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Rinaldi Giorgio [Presidente]
- Bo Bruno [Commissario]
- Rossi Monica [Commissario]